

VERBALE D'ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLA SANITA'

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 12/10/2022 in forma disgiunta, le parti:

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:

Presidente:

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott. Roberto RIGOLI

Direttori della Direzione Medica

dott. Marco CADAMURO MORGANTE, dott.
Michelangelo SALEMI, dott.ssa Alessandra
CAPPELLETTI, dott. Marco FUSCO, dott. Umberto
GASPAROTTO

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data 25/10/2022 e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data 01/11/2022, dal giorno successivo
è esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI - Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

AARO EMAC: Guido DALL'ACQUA, Ippolito TRAUPE,
Valentina GORETTI, Alberto CROVATO

ANAAO ASSOMED: Pasquale SANTORIELLO, Massimo
FORNAINI, Antonio BALSARIN, Francesco LOMBARDO,
Adriano BENAZZATO, Andrea ZANARDO, Anna
GAUDENZI, Silvia BOCCATO, Eugenia ZOPPELLARO,
Luca BARUTTA

ANPO-ASCOTI-FIALS Medici: Enrico BERNARDI, Paolo
BURELLI

FP CGIL MEDICI: Marta CASARIN, Tiberio MONARI,
Rosa DANZA, Sara TOMMASIN

CIMO: Michele SCHIANO DI VISCONTE, Carlo
CULTRERA, Salvatore SALEMI, Domenico LUNARDI,
Fabio FERRARESE

FED. CISL MEDICI: Annalisa BETTIN, Antonia CASCIO,
Michele BAFFA, Claudio GISABELLA

FASSID: Altin STAFI, Sergio CASSELLA, Giovanni DE
ROSA, Saverio GRILLONE

FESMED: Monica ZANNOL, Giovanni VITO

UIL FPL FED. MEDICI: Roberto MENEGHELLO,
Giuseppe DI SABATINO, Paolo TRAMONTIN, Alessia
MENEGHIN, Tiziana ROSSO, Barbara BENEDINI, Giorgio
FACCIOLI, Florio MICHIELIN

FVM: Massimo MAIORANO, Jacopo BELTRAME, Pierluigi
BORTOLAZZO, Carlo DALL'ARCHE, Luca GASPARI,
Alberto RAVAGNIN, Paolo ZANIN

VERBALE D'ACCORDODELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLA
SANITA'

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 12/10 2022 in forma disgiunta, le parti:LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:**Presidente:**

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott. Roberto RIGOLI

Direttori della Direzione Medica

dott. Marco CADAMURO MORGANTE, dott.
Michelangelo SALEMI, dott.ssa Alessandra
CAPPELLETTO, dott. Marco FUSCO, dott. Umberto
GASPAROTTO

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data, dal giorno successivo
è esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI – Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

AAROI EMAC: Guido DALL'ACQUA, Ippolito TRAUPE,
Valentina GORETTI, Alberto CROVATOANAAO ASSOMED: Pasquale SANTORIELLO, Massimo
FORNAINI, Antonio BALSARIN, Francesco LOMBARDO,
Adriano BENAZZATO, Andrea ZANARDO, Anna
GAUDENZII, Silvia BOCCATO, Eugenia ZOPPELLARO,
Luca BARUTTAANPO-ASCOTI-FIALS Medici: Enrico BERNARDI, Paolo
BURELLIFP CGIL MEDICI: Marta CASARIN, Tiberio MONARI,
Rosa DANZA, Sara TOMMASINCIMO: Michele SCHIANO DI VISCONTE, Carlo
CULTRERA, Salvatore SALEMI, Domenico LUNARDI,
Fabio FERRARESEFED. CISL MEDICI: Annalisa BETTIN, Antonia CASCIO,
Michele BAFFA, Claudio GISABELLAFASSID: Altin STAFI, Sergio CASSELLA, Giovanni DE
ROSA, Saverio GRILLONE

FESMED: Monica ZANNOL, Giovanni VITO

UIL FPL FED. MEDICI: Roberto MENEGHELLO,
Giuseppe DI SABATINO, Paolo TRAMONTIN, Alessia
MENECHIN, Tiziana ROSSO, Barbara BENEDINI, Giorgio
FACCIOLI, Florio MICHIELINFVM: Massimo MAIORANO, Jacopo BELTRAME, Pierluigi
BORTOLAZZO, Carlo DALL'ARCHE, Luca GASPARI,
Alberto RAVAGNIN, Paolo ZANIN

VERBALE D'ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLA SANITA'

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 12/12/2022 in forma disgiunta, le parti:

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2

Presidenti:

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott. Roberto RIGOLI

Direttori della Direzione Medica

dott. Marco CADAMURO MORGANTE, dott. Michelangelo SALEMI, dott.ssa Alessandra CAPPELLETTI, dott. Marco FUSCO, dott. Umberto GASPAROTTO

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in data e viene sottoscritto dal Direttore Generale in data, dal giorno successivo è esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI - Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

AAROI EMAC: Guido DALL'ACQUA, Ippolito TRAUPE, Valentina GORETTI, Alberto CROVATO

ANAAO ASSOMED: Pasquale SANTORIELLO, Massimo FORNAINI, Antonio BALSARIN, Francesco LOMBARDO, Adriano BENAZZATO, Andrea ZANARDO, Anna GAUDENZI, Silvia BOCCATO, Eugenia ZOPPELLARO, Luca BARUTTA

ANPO-ASCOTI-FIALS Medici: Enrico BERNARDI, Paolo BURELLI

FP CGIL MEDICI: Maria CASARIN, Tiberio MONARI, Rosa DANZA, Sara TOMMASIN

CIMO: Michele SCHIANO DI VISCONTE, Carlo CULTRERA, Salvatore SALEMI, Domenico LUNARDI, Fabio FERRARESE

FED. CISL MEDICI: Annalisa BETTIN, Antonia CASCIO, Michele BAFFA, Claudio GISABELLA

FASSID: Alina STAFÀ, Sergio CASSELLA, Giovanni DE ROSA, Saverio GRILLONE

FESMED: Monica ZANNOL, Giovanni VITO

UIL FPL FED. MEDICI: Roberto MENEGBELLO, Giuseppe DI SABATINO, Paolo TRAMONTIN, Alessia MENEGBIN, Tiziana ROSSO, Barbara BENEDINI, Giorgio FACCIOLO, Florio MICHELIN

FVM: Massimo MAIORANO, Jacopo BELTRAME, Pierluigi BORTOLAZZO, Carlo DALL'ARCHE, Luca GASPARI, Alberto RAVAGNIN, Paolo ZANIN

VERBALE D'ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLA SANITA'

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 12/10/2022 in forma disgiunta, le parti:LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:

Presidente:

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott. Roberto RIGOLI

Direttori della Direzione Medica

dott. Marco CADAMURO MORGANTE, dott.
Michelangelo SALEMI, dott.ssa Alessandra
CAPPELLETTO, dott. Marco FUSCO, dott. Umberto
GASPAROTTO

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data, dal giorno successivo
è esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI - Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

AAROI EMAC: Guido DALL'ACQUA, Ippolito TRAUPE,
Valentina GORIETTI, Alberto CROVATOANAAO ASSOMED: Pasquale SANTORIELLO, Massimo
FORNAINI, Antonio BALSARIN, Francesco LOMBARDO,
Adriano BENAZZATO, Andrea ZANARDO, Anna
GAUDENZII, Silvia BOCCATO, Eugenia ZOPPELLARO,
Luca BARUTTAANFO-ASCOTI-FIALS Medici: Enrico BERNARDI, Paolo
BURELLIFP CGIL MEDICI: Marta CASARIN, Tiberio MONARI, Rosa
DANZA, Sara TOMMASINCIMO: Michele SCHIANO DI VISCONTE, Carlo
CULTRERA, Salvatore SALEMI, Domenico LUNARDI, Fabio
FERRARESEFED. CISL MEDICI: Annalisa BETTIN, Antonia CASCIO,
Michele BAFFA, Claudio GISABELLAFASSID: Alen STAPA, Sergio CASSELLA, Giovanni DE
ROSA, Saverio GRILLONE

FESMED: Monica ZANNOL, Giovanni VITO

UIL FPL FED. MEDICI: Roberto MENEGHELLO,
Giuseppe DI SABATINO, Paolo TRAMONTIN, Alessia
MENEGHIN, Tiziana ROSSO, Barbara BENEDINI, Giorgio
FACCIOLI, Florio MICHIELINFVM: Massimo MAIORANO, Jacopo BELTRAME, Pierluigi
BORTOLAZZO, Carlo DALL'ARCHE, Luca GASPARI,
Alberto RAVAGNIN, Paolo ZANIN

VERBALE D'ACCORDODELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLA
SANTITÀ

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 12/12/2022 in forma disgiunta, le parti:LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:

Presidente:

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano BORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott. Roberto RIGOLI

Direttori della Direzione Medica

dott. Marco CADAMURO MORGANTE, dott.
Michelangelo SALEMI, dott.ssa Alessandra
CAPPELLETTO, dott. Marco FUSCO, dott. Umberto
CASPAROTTO

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data, dal giorno successivo
è esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI - Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

AAROI EMAC: Guido DALL'ACQUA, Ippolito TRAUPÉ,
Valentino GORETTI, Alberto CROVATOANAAO ASSOMED: Pasquale SANTORIello, Massimo
FORNAINI, Antonio BALSARIN, Francesco LOMBARDO,
Adriano BENAZZATO, Audica ZANARDO, Anna
GAUDENZI, Silvia BOCCATO, Eugene ZOPPELLARO,
Luca BARITTAANFO-ASCOTI-FIALS Medici: Enrico BERNARDI, Paolo
BURELLIFP CGIL MEDICI: Mario CASARIN, Tiberio MONARI, Rosa
DANZA, Sara TOMMASINCIMO: Michele SCHIANO DI VISCONTE, Carlo
CULTRERA, Salvatore SALEMI, Domenico LUNARDI, Fabio
FERRARESEFED. CISL MEDICI: Annalisa BETTIN, Antonia CASCIO,
Michele TAFFA, Claudio GISABELLAPASSID: Mida STAFÀ, Sergio CASSELLA, Giovanni DE
ROSA, Saverio CRILIONE

FESMED: Monica ZANNOL, Giovanni VITO

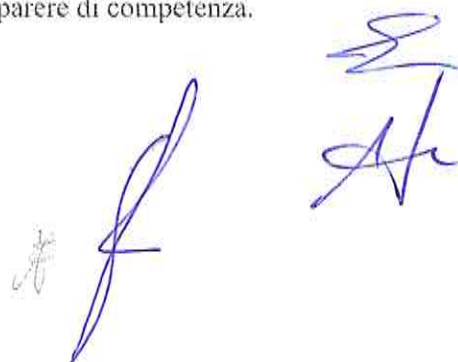
UIL FPL FED. MEDICI: Roberto MENEGHELLO,
Giuseppe DI SABATINO, Paolo TRAMONTIN, Alessia
MENEGHIN, Tiziana ROSSO, Barbara BENEDINI, Giorgio
FACCIOLI, Florio MICHIELINFVM: Massimo MAIORANO, Jacopo BELTRAME, Pierluigi
BORTOLAZZO, Carlo DALL'ARCHI, Luca GASPARI,
Alberto RAVACCHIN, Paolo ZANIN

VERBALE D'ACCORDO**DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLA SANITA'****OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA**Il giorno 12/10/2022 in forma disgiunta, le parti:**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:****Presidente:****Direttore Generale****dott. Francesco BENAZZI****Componenti:****Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)****dott.ssa Patrizia MANGIONE****Direttore Sanitario****dott. Stefano FORMENTINI****Direttore dei Servizi Socio-Sanitari****dott. Roberto RIGOLI****Direttori della Direzione Medica****dott. Marco CADAMURO MORGANTE, dott.
Michelangelo SALEMI, dott.ssa Alessandra
CAPPELLETTO, dott. Marco FUSCO, dott. Umberto
GASPAROTTO****Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane****dott. Filippo SPAMPINATO****Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:****U.O.C. Gestione Risorse Umane:****dott. Stefano PIMPOLARI****Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data, dal giorno successivo
è esecutivo.****dott. Francesco BENAZZI - Direttore Generale****LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:****AAROI EMAC: Guido DALL'ACQUA, Ippolito TRAUPE,
Valentina GORETTI, Alberto CROVATO****ANAAO ASSOMED: Pasquale SANTORIELLO, Massimo
FORNAINI, Antonio BALSARIN, Francesco LOMBARDO,
Adriano BENAZZATO, Andrea ZANARDO, Anna
GAUDENZIO, Silvia BOCCATO, Eugenia ZOPPELLARO,
Luca BARUTTA****ANPO-ASCOTI-FIALS Medici: Enrico BERNARDI, Paolo
BURELLI****FP CGIL MEDICI: Marta CASARIN, Tiberio MONARI, Rosa
DANZA, Sara TOMMASIN****CIMO: Michele SCHIANO DI VISCONTE, Carlo
CULTRERA, Salvatore SALEMI, Domenico LUNARDI, Fabio
FERRARESE****FED. CISL MEDICI: Annalisa BETTIN, Antonia CASCIO,
Michele BAFFA, Claudio GISABELLA****FASSID: Aldo STAFFA, Sergio CASSELLA, Giovanni DE
ROSA, Saverio GRILLONE****FESMED: Monica ZANNOL, Giovanni VITO****UIL FPL FED. MEDICI: Roberto MENEGHELLO,
Giuseppe DI SABATINO, Paolo TRAMONTIN, Alessia
MENEGHIN, Tiziana ROSSO, Barbara BENEDINI, Giorgio
FACCIOLI, Florio MICHELIN****FVM: Massimo MAIORANO, Jacopo BELTRAME, Pierluigi
BORTOLAZZO, Carlo DALL'ARCHE, Luca GASPARI,
Alberto RAVAGNIN, Paolo ZANIN**

hanno sottoscritto il presente Verbale d'Accordo, relativo all'approvazione del qui di seguito allegato **REGOLAMENTO AZIENDALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA** e del **PIANO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA – TRIENNIO 2022/2024**.

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente Verbale d'Accordo verrà sottoposto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.

Three handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. The first signature is a stylized 'S' or 'Z' shape. The second signature is a more complex, looped scribble. The third signature is a cursive 'H' or 'A' shape.

REGOLAMENTO

CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA

approvato con deliberazione n. ____ del _____ 2022

in vigore dal ____ 2022

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Principi
- Art. 3 – Definizioni

CAPO II - SOGGETTI

- Art. 4 – Organigramma di gestione del trattamento dei dati personali
- Art. 5 – Titolare del trattamento
- Art. 6 – Responsabile della protezione dei dati personali
- Art. 7 – Ufficio privacy
- Art. 8 – Unità operativa complessa Servizi tecnici e patrimoniali
- Art. 9 – Autorizzati al trattamento e amministratori di sistema
- Art. 10 – Responsabili delle articolazioni aziendali
- Art. 11 – Autorizzati al trattamento con impianti di videocontrollo (visione in *live*)
- Art. 12 – Responsabili del trattamento

CAPO III – ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 13 – Tipologia e modalità di raccolta e conservazione
- Art. 14 – Informativa
- Art. 15 – Conservazione delle registrazioni
- Art. 16 – Misure di sicurezza
- Art. 17 – Valutazione d'impatto
- Art. 18 – Cessazione del trattamento

CAPO IV – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 19 – Piano per l'installazione di impianti di videosorveglianza
- Art. 20 – Procedura per l'installazione di impianti di videosorveglianza non previsti nel piano aziendale

CAPO V – DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO ALLE IMMAGINI

- Art. 21 – Diritti degli interessati sul trattamento dei dati personali
- Art. 22 – Accesso alle immagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e Organi e Forze di Polizia
- Art. 23 – Accesso alle immagini da parte dell'Azienda e di altri soggetti

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 – Norma di rinvio
- Art. 25 – Abrogazione di norme
- Art. 26 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (di seguito "Azienda") adotta il presente Regolamento sulla disciplina del trattamento dei dati personali raccolti mediante gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le strutture utilizzate dall'Azienda per le proprie finalità istituzionali, in osservanza delle disposizioni in materia, tra cui la Legge 14.8.2020, n. 113 "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, effettua l'attività di videosorveglianza per:

1. garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, degli ambienti di lavoro e l'incolumità delle persone che, a vario titolo, frequentano le strutture aziendali o accedono alle stesse, prevenendo i reati a cose e persone e permettendo di perseguire gli stessi;
2. assicurare le attività di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (videocontrollo per il monitoraggio dei pazienti);
3. favorire il coordinamento dei soccorsi in caso di emergenze.

Il trattamento dei dati attraverso impianti di videosorveglianza è lecito in base a:

- art. 6, paragrafo 1, lett. f), del GDPR, in relazione ai dati di natura comune, qualora sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare a condizione che l'esigenza aziendale non prevalga su interessi, diritti e libertà fondamentali dell'interessato.
- art. 9, paragrafo 2, lett. h) del GDPR, in relazione ai dati di natura particolare, per le finalità stabilite al punto 2 del precedente comma.

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza di cui al punto 1 del secondo comma del presente articolo, l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza può essere attivata a supporto di altre misure di protezione già attive quali, a titolo esemplificativo, sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, oltre che misure di protezione poste in corrispondenza degli ingressi.

I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, dalla Circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 5/2018 recante "Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970" e dal GDPR, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Le immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza potranno essere utilizzate per effettuare controlli diretti ad accertare reati o altri illeciti, nonché per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge n. 300/1970.

Art. 2 – Principi

Nel rispetto del principio di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, l'attività di videosorveglianza è svolta in modo da raccogliere i dati strettamente necessari alle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, dove possibile, di raccogliere immagini dettagliate e ingrandite.

In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da ridurre al minimo la raccolta di dati personali identificativi e in modo da escluderne il trattamento quando

le finalità perseguite possano essere raggiunte mediante dati anonimi.

In attuazione del principio di liceità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato esclusivamente sulla base dei presupposti indicati nell'art. 1.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

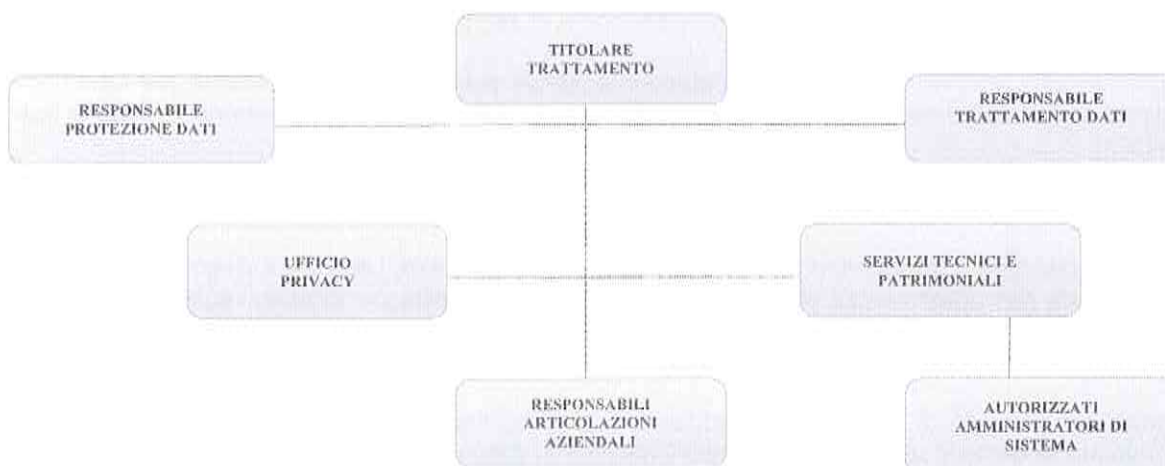
- «trattamento»: qualsiasi operazione svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, l'estrazione, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione, la distruzione di dati personali;
- «dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videoregistrazione;
- «titolare»: la persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- «delegato»: il soggetto individuato dal titolare per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali trattati mediante l'impianto di videosorveglianza;
- «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- «autorizzati»: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;
- «interessati»: le persone fisiche a cui si riferiscono dati personali oggetto del trattamento;
- «responsabile di articolazione aziendale»: la persona fisica responsabile della direzione di strutture e uffici aziendali;
- «videosorveglianza»: il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione, su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati, di immagini, di aree o zone delimitate;
- «videocontrollo»: il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Ai fini del presente regolamento il termine generico "videosorveglianza" può venir utilizzato anche con riferimento al videocontrollo.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 4 – Organigramma di gestione del trattamento dei dati personali

L'Azienda definisce con il presente regolamento il modello di gestione della videosorveglianza, secondo lo schema riportato, specificandone i compiti e le funzioni:



[Firma]

[Firma]

Art. 5 – Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento (art. 4, comma 1, n. 7, del GDPR) dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Al titolare compete ogni decisione circa le finalità e modalità del trattamento.

Il titolare, in particolare:

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa e determina finalità e mezzi del trattamento, compresi i profili della sicurezza da adottare;
- nomina il delegato al trattamento dei dati mediante gli impianti di videosorveglianza e alla gestione tecnica degli impianti medesimi, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida organizzative per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti attraverso gli impianti di videosorveglianza;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- nomina i responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) su indicazione del delegato;
- effettua le eventuali notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 – Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR ha un ruolo consultivo e svolge tra l'altro i seguenti compiti:

- informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, sugli obblighi previsti dalle norme in materia;
- verificare l'attuazione e l'applicazione delle norme;
- se richiesto, fornire pareri ed assistere il titolare in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
- cooperare con le autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto, non solo per l'Autorità di Controllo, ma anche per gli interessati, in merito a qualunque problematica connessa ai loro dati o all'esercizio dei loro diritti.

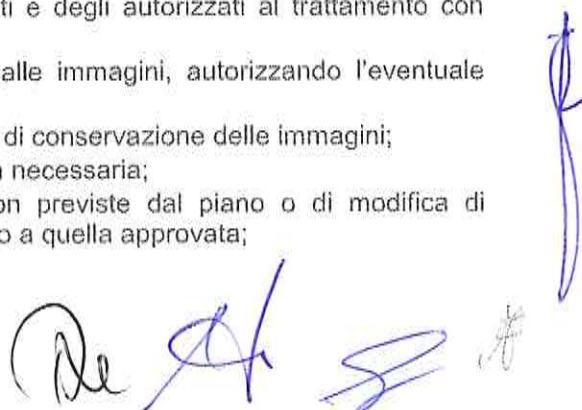
L'atto di nomina del Responsabile della protezione dei dati personali e i relativi contatti sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Azienda ULSS alla pagina dedicata sulla privacy (link <https://www.aulss2.veneto.it/privacy>).

Art. 7 – Ufficio privacy

L'Ufficio privacy ha un ruolo di coordinamento in materia di protezione dei dati personali e supporta il responsabile della protezione dei dati personali nella verifica dell'applicazione delle norme.

L'Ufficio privacy provvede a:

- raccogliere, per il titolare, la nomina del soggetto delegato al trattamento dei dati e le lettere di designazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati e degli autorizzati al trattamento con ruolo di amministratore di sistema;
- valutare le richieste di estrazione e successivo accesso alle immagini, autorizzando l'eventuale visione e/o rilascio in copia;
- esprimere parere in caso di richiesta di estensione dei tempi di conservazione delle immagini;
- predisporre e aggiornare la valutazione d'impatto, se ritenuta necessaria;
- esprimere parere sulle richieste di nuove installazioni non previste dal piano o di modifica di installazioni che comportano una variazione di finalità rispetto a quella approvata;



- predisporre l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e l'ulteriore modulistica privacy necessaria.

I contatti dell'Ufficio privacy sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Azienda ULSS alla pagina dedicata sulla privacy (link <https://www.aulss2.veneto.it/privacy>).

Art. 8 – Unità operativa complessa Servizi tecnici e patrimoniali

L'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali ha il ruolo di coordinamento tecnico-organizzativo degli impianti e provvede a:

- raccogliere le richieste di nuove installazioni non previste dal piano o di modifica di installazioni che comportano una variazione di finalità rispetto a quella approvata;
- effettuare le valutazioni tecniche sugli impianti installati e di nuova installazione;
- coordinare i lavori di installazione e di modifica degli impianti;
- gestire l'estrazione e il successivo accesso alle immagini dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte dell'Ufficio privacy, ove necessario.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, soggetto delegato al trattamento dei dati mediante gli impianti di videosorveglianza:

- è nominato dal titolare con atto scritto in cui sono analiticamente specificati i compiti affidati;
- si attiene alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche ispettive periodiche, vigila sull'osservanza delle istruzioni;
- nomina per iscritto, trasmettendo le relative nomine all'Ufficio privacy, le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli impianti (autorizzati al trattamento / autorizzati al trattamento con il ruolo di amministratore di sistema), e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, definendo l'ambito di trattamento ad essi consentito;
- propone al titolare la nomina di eventuali responsabili al trattamento (art. 28 del GDPR);
- dà istruzioni agli autorizzati per il corretto trattamento dei dati raccolti e fa rispettare agli autorizzati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati;
- garantisce il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento e le connesse procedure aziendali da parte degli autorizzati; in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente e raccolti per finalità esplicite e legittime;
- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla distruzione delle stesse al termine del periodo di conservazione previsto;
- verifica che siano attuate tutte le misure di sicurezza ai fini di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di raccolta, segnalando eventuali mancanze.

Art. 9 – Autorizzati al trattamento e amministratori di sistema

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, soggetto delegato al trattamento dei dati mediante gli impianti di videosorveglianza, individua – nei limiti strettamente necessari a garantire la continuità e la funzionalità degli impianti – i soggetti autorizzati al trattamento dei dati e gli autorizzati al trattamento con ruolo di amministratore di sistema (di seguito anche "autorizzati"), con atto scritto nel quale sono specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati e utilizzo dei sistemi.

La nomina degli autorizzati al trattamento deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite e il profilo di autorizzazione che indica il trattamento consentito. Gli autorizzati possono essere abilitati alla visione delle immagini già registrate e alla loro duplicazione/cancellazione. Il numero degli autorizzati addetti alle operazioni di duplicazione/cancellazione deve essere limitato allo stretto necessario.

Gli autorizzati con ruolo di amministratore di sistema, oltre a quanto sopra previsto, possono modificare la configurazione tecnica dell'impianto (modifica dei tempi di registrazione, inquadratura delle telecamere, creazione di nuove utenze di accesso, installazione di nuovi dispositivi nel sistema, ecc.). Tali figure dovranno essere individuate in un numero strettamente necessario.



Gli autorizzati saranno individuati tra il personale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi alle disposizioni normative vigenti, alle disposizioni del presente regolamento nonché alle istruzioni impartite dal soggetto delegato.

Art. 10 – Responsabili delle articolazioni aziendali

I responsabili delle articolazioni aziendali devono vigilare sul corretto comportamento e grado di riservatezza del personale di afferenza, autorizzato al trattamento delle immagini con impianti di videocontrollo.

La responsabilità dell'impianto e del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo installati per la finalità di cura/monitoraggio dei pazienti è affidata al responsabile dell'articolazione aziendale nel cui ambito è attivato l'impianto medesimo.

Art. 11 – Autorizzati al trattamento con impianti di videocontrollo (visione in live)

L'approvazione del presente regolamento costituisce formale individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento delle immagini mediante impianto di videocontrollo, trattandosi di modalità per l'espletamento delle proprie funzioni e mansioni.

I soggetti autorizzati al trattamento delle immagini con impianti di videocontrollo devono rispettare l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione dei dati di cui abbiano conoscenza mediante l'impianto stesso.

Tali soggetti saranno sottoposti a vigilanza da parte dei responsabili delle articolazioni aziendali o, in caso di esternalizzazione dell'attività di trattamento, da parte del relativo responsabile del trattamento.

Art. 12 – Responsabili del trattamento

Qualora l'Azienda affidi a un soggetto esterno la gestione dell'impianto di videosorveglianza o la sua manutenzione, quest'ultimo deve essere nominato, su indicazione del delegato, responsabile del trattamento dei dati attraverso un contratto o altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al rispetto del presente regolamento, affinché l'attività sia svolta conformemente a quanto ivi disposto, e che disciplini la durata del trattamento, la natura e le finalità, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

CAPO III – ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 13 – Tipologia e modalità di raccolta e conservazione

L'attività di videosorveglianza effettuata dall'Azienda può avvenire:

- senza registrazione di immagini (videocontrollo);
- con registrazione di immagini (videosorveglianza).

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza ai principi indicati nel precedente Capo I.

L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone non interessate alla finalità dell'impianto.

I dati acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (quali



le unità di rianimazione, reparti di isolamento infettivo, altro) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati di norma in ambienti separati e non accessibili al pubblico. Il Responsabile dell'unità operativa in cui è installato l'impianto deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato.

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (quale la rianimazione); in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Art. 14 – Informativa

Gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza l'Azienda installa in prossimità della telecamera (immediatamente prima di accedere alla zona videosorvegliata) appositi cartelli contenenti l'informativa sintetica resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, conforme al modello (non vincolante) stabilito dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali.

I cartelli devono avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibili.

L'informativa dettagliata è messa a disposizione degli interessati nel sito internet aziendale e deve contenere:

- identità e dati di contatto del titolare del trattamento;
- dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali;
- scopo della videosorveglianza e modalità di attuazione (live/registrazione);
- tempi di conservazione;
- modalità di esercizio dei diritti degli interessati.

Tale informativa viene resa ai lavoratori dipendenti, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 3, della Legge n. 300/1970.

Art. 15 – Conservazione delle registrazioni

Il periodo di conservazione dei dati registrati viene fissato di norma in quattro giorni sulla base di:

- finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda;
- valutazione in misura medio/alto del livello di rischio delle aree sottoposte a controllo;
- esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture;
- esigenza di uniformare sul territorio aziendale (intera provincia di Treviso e con un elevato numero di strutture interessate) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza.

Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'Autorità giudiziaria e delle Polizia giudiziaria, previa richiesta scritta in relazione ad attività investigativa in corso. In questi casi, le immagini saranno conservate fino alla fine del procedimento e al massimo per due anni.

Inoltre, in casi eccezionali, collegati a particolari esigenze tecniche o a situazioni di grave rischio, debitamente motivate e valutate dall'Ufficio privacy, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare i sette giorni. Fuori da tali ipotesi, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una specifica valutazione d'impatto e, nei casi previsti, alla consultazione preventiva dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come rispettivamente previsto dagli artt. 35 e 36 del GDPR.

Gli impianti sono configurati in modo da cancellare al momento prefissato ed automaticamente i dati registrati, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Il responsabile della conservazione delle registrazioni è il direttore della U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, che potrà a sua volta autorizzare uno o più dipendenti del servizio.



Art. 16 – Misure di sicurezza

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al titolare, ai soggetti delegati e autorizzati, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti (nominati responsabili del trattamento).

Tutti gli accessi all'area gestionale dell'impianto di videosorveglianza saranno documentati con registro o verbale, cartaceo o informatico, a cura della U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali riportante, tra l'altro, data e ora dell'accesso, identificazione del soggetto che accede, i dati per i quali si è svolto l'accesso e le motivazioni dell'accesso.

I dati devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. A tal fine ogni operazione di trattamento dei dati viene registrata informaticamente.

Nel caso in cui le immagini debbano essere conservate, i relativi supporti vengono custoditi per l'intera durata della conservazione in apposito formato all'interno di archivi protetti.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati relativi alla salute non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti a identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

Art. 17 – Valutazione d'impatto

Il titolare del trattamento, d'intesa con il responsabile della protezione dei dati (RPD) aziendale, provvede ad effettuare la valutazione d'impatto ai sensi di:

- art. 35 del GDPR;
- Provvedimento n. 467 del 11 ottobre 2018 dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- Linee guida del 4 aprile 2017 del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione d'impatto.

Art. 18 – Cessazione del trattamento

In caso di cessazione del trattamento, a seguito di disattivazione di parte o di tutto il sistema di videosorveglianza attivo in una determinata area, i dati personali acquisiti mediante tale impianto di videosorveglianza devono essere distrutti.

CAPO IV – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 19 – Piano per l'installazione di impianti di videosorveglianza

L'Azienda predispone un apposito piano per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica / sostituzione di quelli esistenti, da aggiornare di norma ogni triennio, in conformità alle disposizioni europee, nazionali e regionali in materia.

Il piano è presentato alle organizzazioni sindacali del personale per l'accordo ai fini dell'installazione di impianti di videosorveglianza che possano comportare anche il controllo a distanza del lavoratore, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e della Circolare n. 5/2018 dell'Ispettorato del Lavoro. In particolare, si richiamano i seguenti principi generali:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (come a titolo esemplificativo orientando la telecamera sull'orologio marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il



perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;

- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (quali a titolo esemplificativo bagni, spogliatoi, docce, spazi ricreativi, altro).

Le organizzazioni sindacali e il coordinatore della RSU potranno verificare, previa richiesta motivata, le modalità di conservazione e gestione delle immagini. Potranno anche in ogni momento verificare che la posizione delle telecamere sia quella indicata nelle planimetrie facenti parte integrante del vigente piano triennale per l'installazione di impianti di videosorveglianza. Non sarà comunque consentito alle persone non autorizzate ai sensi del regolamento di visionare le registrazioni nel rispetto della privacy dei soggetti ripresi.

L'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali procede all'installazione e attivazione degli impianti di videosorveglianza previsti nel piano approvato con l'eventuale supporto del servizio Sistemi informativi.

Presso l'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali è depositata e conservata la seguente documentazione:

- piano concernente gli impianti di videosorveglianza;
- elenco degli impianti attivati, aggiornato di volta in volta, contenente la descrizione, le informazioni e le caratteristiche delle apparecchiature installate (a titolo esemplificativo l'ubicazione dei siti di posizionamento degli impianti, il tipo di apparecchiatura, l'angolo di inquadratura);
- collaudi dei impianti di videosorveglianza, dichiarazioni di conformità degli impianti, disegni as-built;
- ogni altra documentazione pertinente agli impianti di videosorveglianza.

Art. 20 – Procedura per l'installazione di impianti di videosorveglianza non previsti nel piano aziendale

Qualora successivamente all'approvazione del piano aziendale di videosorveglianza si renda necessario procedere all'installazione di nuovi impianti precedentemente non censiti ovvero con finalità e caratteristiche diverse da quelle specificate, si osserva la seguente procedura:

1. l'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali effettua la verifica preliminare dello stato dei luoghi e della fattibilità impiantistica, dandone comunicazione all'Ufficio privacy;
2. l'Ufficio privacy esprime il proprio parere ai sensi dell'articolo 7, comunicando in caso positivo all'U.O.C. Gestione risorse umane la necessità di effettuare apposita comunicazione alle organizzazioni sindacali;
3. l'U.O.C. Gestione risorse umane informa le organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla proposta di modifica / integrazione del piano aziendale di videosorveglianza con invito a produrre eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi al ricevimento. Il predetto interpello tiene luogo dell'accordo in materia. Dell'esito viene dato, infine, riscontro all'Ufficio privacy;
4. l'Ufficio privacy comunica all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali il nulla osta per l'installazione / modifica dell'impianto.

CAPO V – DIRITTI DEGLI INTERESSATI E ACCESSO ALLE IMMAGINI

Art. 21 – Diritti degli interessati sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR all'interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti.

In particolare, l'interessato può:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- accedere ai dati che lo riguardano;
- chiedere la cancellazione dei dati (diritto all'oblio), la loro trasformazione in forma anonima o la limitazione del loro trattamento;
- chiedere di essere informato sulle finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli eventuali destinatari dei dati, oltre che sul periodo di conservazione;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, che può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante un'istanza in forma scritta, contenente gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta, in particolare l'esatta ubicazione dell'impianto di videosorveglianza. Alla stessa deve essere allegata una copia di documento di identità in corso di validità.

La richiesta deve essere formulata e inviata con la massima celerità, tenuto conto dei pochi giorni di conservazione delle immagini.

L'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessario, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato. Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato un apposito programma oscuratore.

I diritti di cui al presente articolo, laddove le immagini riguardino persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari ritenute meritevoli di protezione.

Art. 22 – Accesso alle immagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e Organi e Forze di Polizia.

La richiesta di accesso a immagini videoregistrate può essere effettuata dall'Autorità Giudiziaria e organi e forze di Polizia direttamente all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali per finalità di difesa e sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento e repressione di reati. Tale richiesta deve essere debitamente motivata e prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al corretto recupero delle immagini.

In caso di richieste formulate verbalmente da tali soggetti, per ragioni d'urgenza, le immagini saranno tempestivamente estrapolate e copia delle stesse potrà essere consegnata al richiedente previa acquisizione di richiesta scritta. Le immagini estrapolate saranno conservate nel limite di 15 giorni dalla data di richiesta, ovvero per il tempo definito dall'autorità medesima e al massimo per due anni, salva motivata richiesta di prolungamento in relazione al prosieguo del giudizio.

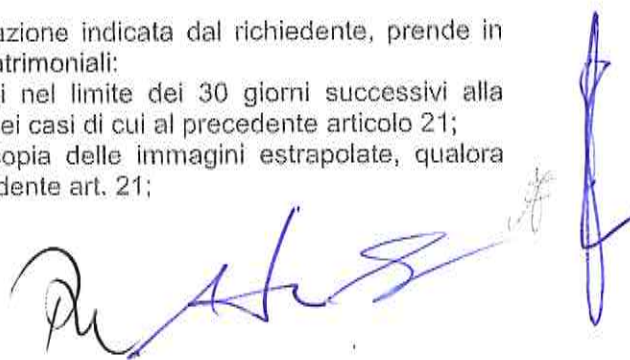
L'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali provvederà ad informare l'Ufficio privacy di tali richieste.

Art. 23 – Accesso alle immagini da parte dell'Azienda e di altri soggetti.

La richiesta di estrapolazione delle immagini registrate può essere avanzata dal soggetto interessato o dall'Azienda stessa, notificandola sia all'Ufficio privacy che all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali: una richiesta informale, qualora i tempi richiedano un tempestivo intervento dell'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali, può essere considerata ai fini dell'immediata estrapolazione delle immagini, ma dovrà comunque essere ufficializzata, senza ingiustificato ritardo, con la presentazione di richiesta scritta.

In caso di richiesta di estrazione e accesso alle immagini si osserva la seguente procedura:

1. l'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali provvede ad estrarre tempestivamente dal software di gestione delle telecamere le immagini inerenti all'ambito oggetto di richiesta e rientrati nell'intervallo di tempo interessato dalla stessa, al fine di evitare la perdita delle immagini in conseguenza della sovrascrittura del disco nei tempi stabiliti nella *data retention* definita dall'Azienda. L'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali trasferirà questa estrapolazione in ambiente sicuro e isolato, in attesa di ulteriori istruzioni.
2. l'Ufficio privacy, tenendo conto in particolare della motivazione indicata dal richiedente, prende in carico la richiesta e comunica all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali:
 - autorizzazione ad estrarre e conservare le immagini nel limite dei 30 giorni successivi alla richiesta, salva motivata necessità di prolungamento, nei casi di cui al precedente articolo 21;
 - autorizzazione alla consultazione e/o al rilascio in copia delle immagini estrapolate, qualora l'interessato abbia prodotto richiesta ai sensi del precedente art. 21;



- autorizzazione alla conservazione delle immagini estrapolate nel limite di 15 giorni successivi alla data di richiesta del competente responsabile dell'articolazione aziendale ai fini della consultazione;
 - autorizzazione al rilascio in copia delle immagini estrapolate al competente responsabile dell'articolazione aziendale;
3. l'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali - previo parere favorevole dell'Ufficio privacy e dandone successivo riscontro di avvenuto adempimento al medesimo – provvede a:
- nei casi previsti dal precedente art. 21, rendere disponibili le immagini estrapolate al richiedente in visione ovvero consegnare copia delle stesse;
 - rendere disponibili le immagini estrapolate al competente responsabile dell'articolazione aziendale in visione ovvero consegnare copia delle stesse.

Decorsi i termini previsti per la conservazione, l'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali provvede all'eliminazione di tali immagini.

Pur essendo l'accesso alle immagini registrate dall'impianto consentito, in via generale, unicamente al Direttore della U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali o a soggetti da esso individuati (autorizzati al trattamento), in casi particolari relativi alle finalità di cui all'art. 1, l'Ufficio privacy può autorizzare la visione delle immagini anche da parte di altri soggetti, qualora ciò sia necessario al fine di condurre le indagini interne preordinate alla denuncia di eventuali reati.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 ad oggetto *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e le altre specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia.

Le disposizioni del presente regolamento eventualmente in contrasto con norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia s'intendono sostituite da queste ultime.

Art. 25 – Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dalle ex aziende sanitarie n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo, n. 9 di Treviso e dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Art. 26 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione nell'Albo on-line istituzionale.



REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

PIANO
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

TRIENNIO 2022 – 2024

[Handwritten signature in blue ink]

INDICE

- Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione
- Art. 2 – Criteri per l'installazione di impianti di videosorveglianza
- Art. 3 – Mappatura degli impianti di videosorveglianza
- Art. 4 – Organigramma di gestione del piano
- Art. 5 – Allegati
- Art. 6 – Durata del piano

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a flourish and a small 'E'.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a flourish.

Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (di seguito "Azienda") adotta il presente Regolamento sulla disciplina del trattamento dei dati personali raccolti mediante gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le strutture utilizzate dall'Azienda per le proprie finalità istituzionali, in osservanza delle disposizioni in materia, tra cui la Legge 14.8.2020, n. 113 "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, effettua l'attività di videosorveglianza per:

1. garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, degli ambienti di lavoro e l'incolumità delle persone che, a vario titolo, frequentano le strutture aziendali o accedono alle stesse, prevenendo i reati a cose e persone e permettendo di perseguire gli stessi;
2. assicurare le attività di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (videocontrollo per il monitoraggio dei pazienti);
3. favorire il coordinamento dei soccorsi in caso di emergenze.

Art. 2 – Criteri per l'installazione di impianti di videosorveglianza

Nella predisposizione del presente piano per l'installazione di impianti di videosorveglianza, relativo al triennio 2022 – 2024, sono stati definiti i seguenti criteri di uniformità per garantire il miglioramento e l'implementazione delle misure di sicurezza per le specifiche finalità indicate nel precedente articolo:

- a) sorveglianza dei varchi di accesso: cancelli carrai, pedonali, sbarre, ecc;
- b) tutti gli accessi delle strutture;
- c) sbarchi degli ascensori nel piano/i principale;
- d) casse automatiche, punti gialli;
- e) corridoi principali e ampi aree comuni;
- f) perimetri esterni delle strutture in particolare quelli non presidiati h24 (distretti, serd, CSM ecc.);
- g) accessi dei poli tecnologici strategici;
- h) guardie mediche;
- i) poli ecografici;
- j) pronto soccorso;
- k) farmacia ospedaliera.

Art. 3 – Mappatura degli impianti di videosorveglianza

Sulla base dei criteri definiti per l'installazione di impianti di videosorveglianza gli uffici competenti hanno provveduto alla mappatura degli impianti installati e da installare nel corso della vigenza del presente piano, come riassunto nella seguente tabella:

Impianti installati	559
Impianti da installare	281
Totale impianti previsti	840

Sono esclusi gli impianti di videosorveglianza ad uso clinico che non prevedono la registrazione di immagini e consentono unicamente la visualizzazione *in live* (videocontrollo).

Le organizzazioni sindacali e il coordinatore della RSU potranno verificare, previa richiesta motivata, le modalità di conservazione e gestione delle immagini. Potranno anche in ogni momento verificare che la posizione delle telecamere sia quella indicata nelle planimetrie facenti parte integrante del vigente piano triennale per l'installazione di impianti di videosorveglianza. Non sarà comunque consentito alle persone non autorizzate ai sensi del regolamento di visionare le registrazioni nel rispetto della privacy dei soggetti ripresi.

DISTRETTO DI TREVISO SUD

SEDE	TELECAMERE INSTALLATE	TELECAMERE DA INSTALLARE
Ospedale	9	48
Pronto Soccorso	12	
118 – Suem – Eliporto	10	
Villa Carisi	6	
Lavanderia ⁽¹⁾	14	
Serd	3	1
Guardia Medica – Roncade	1	
Guardia Medica – Mogliano V.to		3
Guardia Medica – Treviso	1	
Gris – Mogliano		2
Borgo Cavalli	5	1
"Madonnina"	12	
Ex-Pime		5
Edificio 29 – Cittadella		152
Edificio 30A – Magazzini		11
Edificio 30B – Polo Tecnologico		6
Hub Vaccinale Villorba ⁽²⁾	3	
CSM Villorba	1	
Totale	77	229
Totale generale	306	

(1) attualmente non in funzione e da sostituire

(2) gestite da SecurItalia

Le telecamere installate sono prevalentemente di "nuova" concezione (IP).

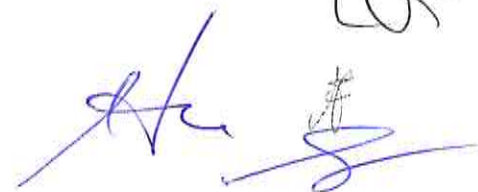
Il presente piano prevede il collegamento dei dispositivi di ripresa ad un sistema di gestione delle immagini (Software VMS Avigilon) nel rispetto, sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, delle misure di sicurezza e delle misure di *data retention* delle immagini come stabilito dal Regolamento in materia.

Le telecamere attive prevedono un termine di registrazione delle immagini di 96 ore.

Sono, inoltre, collocati degli impianti di visione delle immagini nelle guardiole e nei triage di pronto soccorso in osservanza di quanto previsto dalla normativa, ovvero, protetti da una visione potenziale delle immagini da parte di soggetti non autorizzati e configurati per la sola visione.

DISTRETTO DI TREVISO NORD

SEDE	TELECAMERE INSTALLATE	TELECAMERE DA INSTALLARE
Ospedale – Oderzo	8	18
Pronto Soccorso – Oderzo	8	
Distretto Sanitario – Oderzo	2	
Canile multizonale		4
Guardia Medica – Paese	1	
Guardia Medica – Spresiano	1	

Totale	20	22
Totale generale	42	

Le telecamere installate sono prevalentemente di "nuova" concezione (IP).

Il presente piano prevede il collegamento dei dispositivi di ripresa ad un sistema di gestione delle immagini (Software VMS Avigilon) nel rispetto, sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, delle misure di sicurezza e delle misure di *data retention* delle immagini come stabilito dal Regolamento in materia.

Le telecamere attive prevedono un termine di registrazione delle immagini di 96 ore.

Sono, inoltre, collocati degli impianti di visione delle immagini nelle guardiole e nei triage di pronto soccorso in osservanza di quanto previsto dalla normativa, ovvero, protetti da una visione potenziale delle immagini da parte di soggetti non autorizzati e configurati per la sola visione.

DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO

SEDE	TELECAMERE INSTALLATE	TELECAMERE DA INSTALLARE
Ospedale – Conegliano	46	23
Park San Marco – sotto Ospedale	15	
Serd	4	
Hospice V. Veneto (non IP)	10	
Ospedale – V. Veneto	38	1
"De Gironcoli" e Guardia Medica Conegliano	22	
Distretto V. Veneto (Serravalle) e G. Medica V. Veneto	4	1
Farra di Soligo Nord – punto prelievi	1	
Distretto di Conegliano	7	
Distretto e Guardia Medica – Vazzola	2	
Distretto e Guardia Medica – Pieve di Soligo	2	5
CSM	4	
Hub Vaccinale San Vendemiano	4	
Totale	159	30
Totale generale	189	

Le telecamere installate sono prevalentemente di "nuova" concezione (IP).

Il presente piano prevede il collegamento dei dispositivi di ripresa ad un sistema di gestione delle immagini (Software VMS Avigilon) nel rispetto, sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, delle misure di sicurezza e delle misure di *data retention* delle immagini come stabilito dal Regolamento in materia.

Le telecamere attive prevedono un termine di registrazione delle immagini di 96 ore.

Sono, inoltre, collocati degli impianti di visione delle immagini nelle guardiole e nei triage di pronto soccorso in osservanza di quanto previsto dalla normativa, ovvero, protetti da una visione potenziale delle immagini da parte di soggetti non autorizzati e configurati per la sola visione.

DISTRETTO DI ASOLO

SEDE	TELECAMERE INSTALLATE	TELECAMERE DA INSTALLARE
Ospedale – Castelfranco	129	
Ospedale – Montebelluna ⁽¹⁾	160	






Ospedale Vecchio – Montebelluna	4	
Serd		
Guardia Medica – Castelfranco ⁽¹⁾		2
Guardia Medica – Montebelluna	2	
Guardia Medica – Crespano di Pieve del Grappa ⁽¹⁾	3	
Guardia Medica – Valdobbiadene ⁽¹⁾	7	
Guardia Medica – Asolo	3	
Totale	308	2
Totale generale	310	

(1) telecamere di tipo analogico, da sostituire.

Le telecamere installate sono prevalentemente di "nuova" concezione (IP).

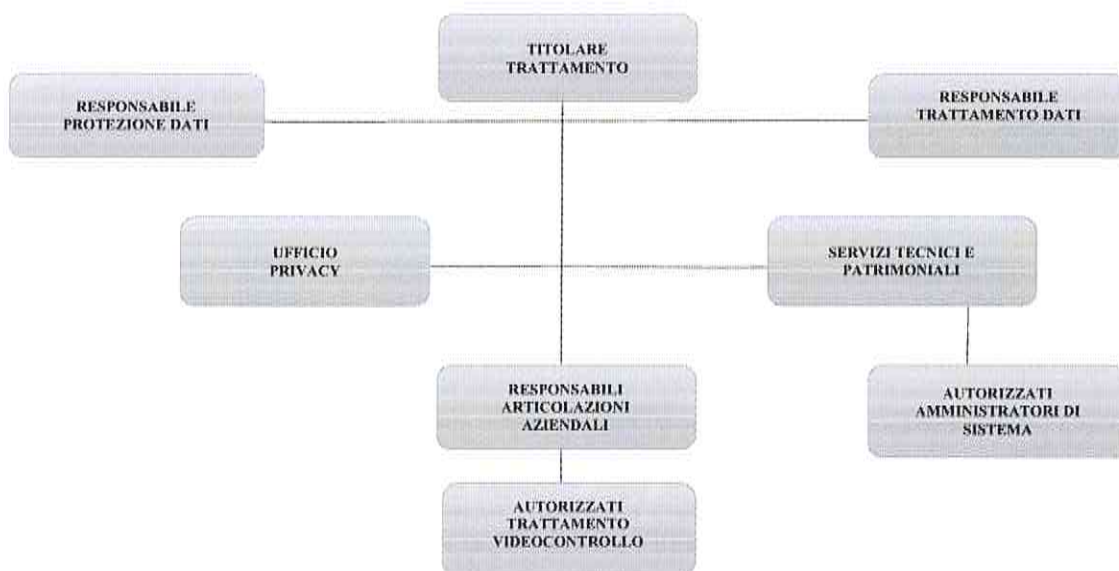
Il presente piano prevede il collegamento dei dispositivi di ripresa ad un sistema di gestione delle immagini (Software VMS Avigilon) nel rispetto, sotto il profilo delle caratteristiche tecniche, delle misure di sicurezza e delle misure di *data retention* delle immagini come stabilito dal Regolamento in materia.

Le telecamere attive prevedono un termine di registrazione delle immagini di 96 ore.

Sono, inoltre, collocati degli impianti di visione delle immagini nelle guardiole e nei triage di pronto soccorso in osservanza di quanto previsto dalla normativa, ovvero, protetti da una visione potenziale delle immagini da parte di soggetti non autorizzati e configurati per la sola visione.

Art. 4 – Organigramma di gestione del piano

Il presente piano per l'installazione di impianti di videosorveglianza, relativo al triennio 2022 – 2024, è reso operativo mediante l'intervento dei soggetti riportati nel sottoindicato organigramma, le cui competenze sono specificate nel Regolamento in materia e nell'Atto Aziendale:



Art. 5 – Allegati

Sono parte integrante del presente piano per l'installazione di impianti di videosorveglianza le planimetrie all'uopo predisposte per la localizzazione degli impianti medesimi ed ogni altra documentazione tecnica conservata presso l'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali:

[Firma]

- Allegato n. 1 – distretto nord di Treviso e distretto sud di Treviso
- Allegato n. 2 – distretto di Asolo
- Allegato n. 3 – distretto di Pieve di Soligo

La consultazione delle planimetrie è riservata al personale all'uopo autorizzato nonché alle organizzazioni sindacali e al coordinatore della RSU per l'esercizio delle funzioni ad essi riconosciuto dalla legge.

Art. 6 – Durata del piano

Il presente piano per l'installazione di impianti di videosorveglianza ha validità per il triennio 2022 – 2024, fatte salve le eventuali ulteriori richieste di installazione di nuovi impianti non censiti, che saranno oggetto di aggiornamento del piano e che saranno evase secondo la procedura di cui all'art. 20 del Regolamento in materia.

 *Michela Florio*






ELENCO ELABORATI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA				
DISTRETTO DI TREVISO				
n tavola	nome file	Presidio	livello	data verifica
1TL	086.01-unione_A-1TL_2019-04-08	P.O. Treviso	A	21/09/2022
ATL	086.01_A.29_A_TL_01.09.2022	P.O. Treviso e Cittadella	A	21/09/2022
BTL	086.01_A.29_B_TL_01.09.2022	P.O. Treviso e Cittadella	B	21/09/2022
CTL	086.01_A.29_C_TL_01.09.2022	P.O. Treviso e Cittadella	C	21/09/2022
DTL	086.01_A.29_D_TL_01.09.2022	P.O. Treviso e Cittadella	D	21/09/2022
ETL	086.01_A.29_E_TL_01.09.2022	P.O. Treviso e Cittadella	E	21/09/2022
FTL	086.01_A.29_F_TL_01.09.2022	P.O. Treviso e Cittadella	F	21/09/2022
GTL	086.01_A.29_G_TL_01.09.2022	P.O. Treviso e Cittadella	G	21/09/2022
2TL	086.01-unione_B-2TL_2019-04-08	P.O. Treviso	B	21/09/2022
3TL	086.16-086.16.AE-AE-3TL_2019-02-26	Distretto La Madonnina (TV)	A	21/09/2022
4TL	086.12-AE-4TL_2019-03-13	Borgo Cavalli (TV)	A	21/09/2022
5TL	063.04-AE-5TL_2019-03-25	ex Pime Preganziol	A	21/09/2022
6TL	043.01-AE-6TL_2019-03-25	Distretto Mogliano Veneto (TV)	A	21/09/2022
7TL	086.05-A.27-A-7TL_2020-01-21	Lavanderia /cucina/farmacia galenica	A	21/09/2022
8-TL	086.24-AE-8TL_2020-11-24	Casa Calamai Via Venier 42 Treviso	A	21/09/2022
9-TL	091.01-A-9TL_2022-04-14	CSM via Silvio Pellico Villorba	A	21/09/2022
10-TL	XXX.XX-A-10TL_2022-03-14	HUB Vaccinale via della cartiera Villorba	A	21/09/2022
11-TL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX
12-TL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX
13-TL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX
14-TL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX
15TL	051.01-unione-A-15TL_2019-03-07	P.O Oderzo	A	21/09/2022
16TL	051.01-unione-B-16TL_2019-04-04	P.O Oderzo	B	21/09/2022
17TL	051.11-AE-17TL_2020-09-11	Distretto di Oderzo Via Manin	A	21/09/2022
18TL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX
19TL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXX



ELENCO ELABORATI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA				
DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO				
n tavola	nome file	Presidio	livello	data verifica
61TL	S01-PT-61TL_2019-03-01	P.O. Conegliano	PT	21/09/2022
62TL	S01-P1_42TL_2019-03-01	P.O. Conegliano	P1	21/09/2022
63TL	S01-P2-P3_43TL_2020-01-08	P.O. Conegliano	P2-P3	21/09/2022
64TL	S01-P4_64TL_2020-01-08	P.O. Conegliano	P4	21/09/2022
65TL	N15-PT-65TL_2019-11-26	Distretto Nord di Serravalle V. Veneto	PT	21/09/2022
66TL	S05_AE-66TL_2019-03-11	Serd - Sale Riunioni Viale Spellanzon Conegliano	PT	21/09/2022
67TL	N01-AE_67TL_2019-03-12	P.O. V. Veneto	PT	21/09/2022
68TL	N01-P1_68TL_2019-03-12	P.O. V. Veneto	P1	21/09/2022
69TL	N01-P1_69TL_2019-03-12	P.O. V. Veneto	P1	21/09/2022
70TL	S02-PT-70TL_2019-03-07	De Gironcoli Conegliano	PT/P-1/P-2/P-3/P-4	21/09/2022
71TL	S19-71TL_2021-05-11	Park San Marco Conegliano	PT/P-1/P-2	21/09/2022
72TL	S20-72TL_2022-04-12	HUB Vaccinale-tamponi S. Venedemiano	PT/P-1/P-2	21/09/2022
73TL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
74TL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
75TL	S17A-75TL_2019-11-27	Distretto Sud di Vazzola	PT	21/09/2022
76TL	S18A-PT_76TL_2018-07-04	Distretto Sud Via Galvani Conegliano	PT	21/09/2022
77TL	N17A-PT_77TL_2019-02-28	Hospice via Palmanova Vittorio Veneto	PT	21/09/2022
78TL	N18A-PT_78TL_2018-07-04	CSM distretto Nord Rione 66 Vittorio Veneto	P1	21/09/2022
79TL	N10A_79TL_2019-03-12	CTRP Casa Bianca	PT/P1-P2-P3	21/09/2022
80TL	N07-PT_60TL_2020-01-15	Sede Pieve di Soligo via Lubin	PT	21/09/2022
81TL	N09-PT_61TL-2020-01-17	Centro prelievi Soligo via dei Bert	PT	21/09/2022